

*Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Reggio Calabria*

Reggio Calabria, li 29.06.2009

Prot.: 2170

Anticipato tramite fax n. 0964/775312
il 29.06.2009

R/r

Alla c.a. Signor R.U.P Geom. Alfonso Marulla
Sede Municipale di Stilo

E p.c. Signor Sindaco comune di Stilo
Sede Municipale

OGGETTO: OSSERVAZIONE IN MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI "LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO RIUSO E VALORIZZAZIONE PALAZZO SAN GIOVANNI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA". PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA' ED ASSISTENZA.

Spett. Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Alfonso Marulla, dopo una prima lettura del bando di gara di cui in oggetto, si fa presente che sono stati rilevati dallo scrivente alcuni profili problematici e di illegittimità che si riportano di seguito alla Sua attenzione, al fine di valutare possibili interventi di modifica.

A tal proposito si segnala:

In premessa:

si ravvisa una carenza nella procedura relativamente a quanto previsto all'art. 91, 5 comma del D.lgs. 163/2006, " quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee". Dall'avviso pubblico in oggetto la valutazione su richiamata non traspare.

Non si capisce quale criterio viene utilizzato per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara, atteso che in materia di lavori pubblici, non è stato abrogato il D.M. 4/4/2001,

*Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Reggio Calabria*

nell'attesa che esso sia sostituito dal decreto di cui all'art. 92 comma 2. Sia la legge Bersani che il codice dei contratti, prevedono la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di prendere in considerazione i corrispettivi determinati tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate dalla prestazioni da affidare, onde quantificare il corrispettivo da porre a base di gara. La stazione appaltante può determinare l'importo dei servizi di architettura ed ingegneria nel rispetto dell'art.253, comma 17 del codice dei contratti: " Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001". Se la stazione appaltante ritiene di utilizzare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta criteri nuovi e diversi discostandosi dal D.M. 4/4/2001 deve motivare adeguatamente la ragione di tale scelta. Si sottolinea inoltre che la determinazione dell'importo è fondamentale per individuare la corrispondente procedura da seguire per l'affidamento per come previsto dall'art. 91 del Codice dei Contratti.

Sui criteri di valutazione delle offerte:

Appare che vi sia indebita commistione tra i requisiti soggettivi di idoneità del potenziale offerente con i criteri oggettivi di valutazione delle offerte. Tutti i concorrenti una volta giudicati idonei e quindi ammessi alla gara, dovrebbero essere posti sulla griglia di partenza nella stessa posizione. Ne consegue che, in base a quanto stabilito dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non potrebbero essere utilizzati come parametri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa elementi che riguardano il soggetto quali, nel caso in oggetto, le pregresse esperienze dei concorrenti, quindi criteri che non attengono al contenuto specifico dell'offerta. In particolare, al fine della concreta individuazione degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità di Vigilanza è intervenuta con due rilevanti determinazioni: la 1/2006 e la 4/2007 e, sugli stessi temi, il Ministero ha emanato la Circolare 24734/2007 ribadendo che non possono essere utilizzati quelli che non attengono al contenuto specifico dell'offerta quanto, piuttosto, all'esperienza pregressa dei concorrenti. Ciò al fine di tenere nettamente separate, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, la fase di qualificazione dei concorrenti, in cui possono essere richiesti e adeguatamente valutati tutti i profili che attengono i servizi svolti precedentemente, da quella della valutazione delle offerte, che deve essere necessariamente incentrata sui profili che caratterizzano l'offerta stessa. Poiché nell'avviso in oggetto al Capo 5 – "condizioni regolanti la procedura di affidamento" per l'individuazione delle "migliori proposte" e la successiva "formazione della graduatoria ed affidamento dell'incarico" vengono utilizzati criteri quali:

- 1) Esperienza professionale di lavori generici progettati e/o diretti relativamente ad una o più opere comprese nel curriculum dei lavori
- 2) Opere analoghe progettate

per le considerazioni su esposte tali criteri non possono essere considerati elementi da valutare per la selezione delle offerte.

Inoltre altri criteri per la selezione delle offerte, quali la presenza nel gruppo del coordinatore per la sicurezza o la partecipazione in equipe, appaiono al sottoscritto una ulteriore indebita commistione tra requisiti soggettivi di idoneità del potenziale offerente e criteri oggettivi di valutazione delle offerte.

*Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Reggio Calabria*

In generale i criteri di valutazione dell'offerta non corrispondono a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 163/2006.

Non si ritengono inoltre adeguati i tempi assegnati per la presentazione delle offerte che nell'avviso sono appena di dieci giorni.


Oltre a quanto sopra evidenziato, si fa presente che emergono ulteriori incongruenze nell'avviso pubblico in argomento quale, ad esempio, il riferimento alla categoria I-D (requisito minimo della categoria tecnica) e la Cat. VI -A indicata nell'allegato "Modello 3".

Le comunico, infine, che rimango in attesa, confidando in un positivo riscontro. In caso contrario, tutti gli atti in nostro possesso riferiti all'avviso di cui trattasi verranno inviati all'Autorità per la Vigilanza LL.PP.

Distinti saluti

Il Presidente

Arch. Paolo Malara



Paolo Malara